

## L'intervista Giovanni Maria Flick

# «Difficile che il condannato dimostri di aver tagliato i legami con le cosche»

**L**e sentenze sull'ergastolo ostativo pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale hanno un principio in comune. Entrambe pongono la rescissione degli antichi legami con le organizzazioni criminali come condizione fondamentale per ottenere permessi o misure alternative al carcere. «Dimostrare con certezza che il condannato non abbia più alcun contatto con gli ambienti nei quali è maturato il crimine è una questione cruciale. Deve essere l'ergastolano a portare prove che dimostrano la sua estraneità oppure il pubblico ministero a fornire gli elementi? Nel primo caso appare più complicato e il richiamo a tutta la documentazione fa pensare che l'onere della prova spetti al pm. Le motivazioni dei giudici chiariranno la questione», afferma Giovanni Maria Flick, giurista, ex ministro della Giustizia e presidente della Corte costituzionale dal 2008 al 2009.

**In ogni caso, professore, la garanzia di estraneità non è facile da accertare.**

«Ma è alla base della sentenza e la Corte costituzionale vi fa ampio riferimento quando parla di valutazione caso per caso. Non devono esserci né collegamenti con associazioni criminali né attualità della partecipazione. A mio avviso è importante il riconoscimento attribuito dalla Consulta al giudice di Sorveglianza sulla verifica della pericolosità. La Corte da qualche anno ha cominciato a valorizzare l'accertamento della pericolosità in concreto e non come preclusione assoluta alle misure alternative, puntando sulla differenza tra partecipazione all'associazione

e al concorso esterno, oppure guardando alla posizione della madre che deve occuparsi dei figli piccoli».

**Siamo di fronte a novità sostanziali.**

«Sottolineando che occorre flessibilità e una valutazione concreta, la Consulta si sintonizza con la sentenza della Cedu. Lì

**L'EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: CHI DEVE PORTARE LE PROVE DELL'ESTRANEITÀ CON LA CRIMINALITÀ, IL REO O IL PM?**

**I GIUDICI, SULLA SCIA DI STRASBURGO, SOTTOLINEANO CHE SERVE UNA VALUTAZIONE CONCRETA DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE**

l'attenzione è puntata su articolo 3 della Convenzione, secondo cui è inumano l'ergastolo ostativo, qui l'ottica è un'altra: non si può sbarrare completamente la strada al percorso rieducativo qualora non ci sia collaborazione con la giustizia. L'intervento della Consulta a mio parere è molto cauto, al pari di quello della Cedu: non obbliga il giudice di Sorveglianza a concedere la misura alternativa del permesso, ma a disporla in base a requisiti specifici. Comunque si esce dalla logica del "bastone" e della "carota". Nel momento in cui la Corte europea stabilisce che è contrario al senso di umanità non riconoscere la speranza di

una vita fuori da carcere e quindi non va limitata la possibilità di accesso a misure alternative solo al soggetto che ha collaborato, ha aggiunto anche che la collaborazione non può essere l'unica via. Perché la reticenza di un ergastolano può essere motivata dalla paura per sé o i propri familiari o dal rifiuto etico, pensiamo al terrorismo e alla dissociazione anche senza collaborazione con l'autorità giudiziaria».

**Secondo alcuni ora il rischio è che si aprano le celle per**

**boss mafiosi e pericolosi criminali.**

«Mi pare un'esagerazione, non sono d'accordo né con quel tipo di impostazione né con chi sostiene che non sia riconosciuta la pervasività del fenomeno mafioso. La Cedu è consapevole della pericolosità della mafia, richiamando però al giusto equilibrio con il trattamento rieducativo che l'articolo 27 impone per chiunque. Capisco che non sia facile accettarlo da parte di chi ritiene che le misure alternative servano solo a far uscire criminali di prigione, ma sono invece momenti essenziali del trattamento rieducativo».

**Le voci critiche tuttavia sono numerose.**

«Chi chiede il permesso non deve avere rapporti attuali con la criminalità organizzata e non deve sussistere il pericolo che si riavvicini ad essa: tutto questo deve essere frutto di un accertamento a cui la Consulta fa ampio riferimento quando parla di valutazione caso per caso da parte del giudice di Sorveglianza. Alla luce di ciò, ritengo non ci sia il pericolo di frotte di mafiosi che si riversano nelle strade».

**C.Gu.**